

Ordinanza n. 358 del 08/08/2018

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DA ASPORTO E CONSUMO IN LUOGHI PUBBLICI DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, NONCHE' DI ALCOLICI IN QUALSIASI CONTENITORE NELLA FASCIA ORARIA TRA LE 12.00 E LE 7.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, IN ALCUNE AREE DEL COMUNE DI PIACENZA

IL SINDACO

Premesso che:

- la Polizia Municipale del Comune di Piacenza ha rilevato, nel corso dell'ultimo anno, in occasione di attività di presidio e controllo del territorio, che la zona ricompresa all'interno del perimetro indicato nella planimetria allegata, è significativamente caratterizzata dalla presenza di soggetti che abusano di bevande alcoliche, alimentando il degrado, il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini;
- il contesto urbano interessato da questo fenomeno è densamente abitato e i numerosi esercizi commerciali e pubblici ivi presenti, attraggono nella zona taluni avventori che, mentre consumano cibi e bevande anche alcoliche sulle aree pubbliche o ad uso pubblico, arrecano con il loro comportamento danni, disturbi e problemi di sicurezza urbana;
- tali circostanze nel corso del tempo hanno favorito il fenomeno dell'aggregazione di soggetti spesso dediti ad attività illecite, peraltro aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche e correlate alla detenzione e/o spaccio di sostanze stupefacenti o comunque caratterizzati da condotte che creano pregiudizio alle condizioni generali di vivibilità, sfociando in frequenti episodi di violenza, anche gravissimi, che destano grande preoccupazione e allarme sociale per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'intera zona;

Considerato che:

- l'art. 2 del vigente regolamento di Polizia Urbana, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2011, successivamente modificato con atti di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2017, n. 34 del 31/07/2017 e n. 8 del 19/03/2018, definisce la sicurezza urbana come "bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti, il benessere, l'incolumità delle persone e da norme che regolano comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale";
- al fine di garantire la sicurezza urbana il regolamento prevede che vengano intraprese azioni volte ad eliminare situazioni di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi;
- l'art. 17 del regolamento vieta comportamenti che possono compromettere la fruizione collettiva degli spazi pubblici, quali bivaccare, mangiare o bere su suolo pubblico;
- il successivo art. 18 lett. a) e b) vieta, nelle aree all'uopo individuate, la vendita per asporto di bevande e in particolare di alcolici in qualsiasi contenitore da parte degli esercenti che svolgono la propria attività in sede fissa o su area pubblica e altresì il consumo di bevande alcooliche;
- la Delibera di Giunta n. 161 del 07/08/2012 ha individuato le aree soggette alla predetta limitazione nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 7 del giorno successivo;
- l'art. 31 del D.L. 201/2011 (cosiddetto Decreto Monti), convertito con legge n. 214/2011, nel prevedere che le attività commerciali sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura

e di chiusura, al comma 2, stabilisce, tuttavia, come principio generale dell'ordinamento, che la libertà di apertura di nuovi esercizi debba rispettare i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali; la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevede che "(...) specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" " indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale", espressamente ammessi come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata, dall'art.3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;

- l'art. 1 della legge 27/2012, inoltre, che ha convertito in legge il D.L. 1/2012, nell'ambito della liberalizzazione commerciale ammette "i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica";
- l'art. 50, comma 7 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. a),del D.L. 20/02/2017 n. 14, convertito con legge 18/04/2017, n. 48, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in particolari zone della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, attribuisce al Sindaco la competenza a disporre, per un periodo non superiore a trenta giorni, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Considerato inoltre che

- il Consiglio Comunale si è espresso favorevolmente in ordine alla possibilità di limitare gli orari di attività alimentari e artigianali in alcune aree della città che nel corso degli anni hanno presentato diverse criticità sotto il profilo della sicurezza urbana;
- la Questura di Piacenza, su richiesta del Comune, ha trasmesso in data 3 luglio 2018 all'attenzione del Sindaco una nota informativa sulla situazione sicurezza del Comparto Stazione Quartiere Roma, dalla quale emerge una oggettiva situazione di degrado, che ha innalzato il livello di insicurezza percepita;
- il Comune ha in programma il recupero e la valorizzazione della zona Stazione/via Roma, e da tempo ascolta suggerimenti e proposte avanzate da comitati spontanei per la tutela di detta zona;
- in data 19 luglio 2018 l'Associazione Quartiere Roma, associazione dei commercianti della zona omonima, ha trasmesso una nota contenente parere positivo ad una eventuale adozione di provvedimenti di limitazione oraria degli esercizi commerciali;
- il comune di Piacenza ha emesso le ordinanze sindacali n. 347 del 26 luglio 2018 e n. 349 del 31 luglio 2018 che hanno disciplinato per 30 giorni, fino al 26 agosto 2018, gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali ed artigianali, alimentari e non alimentari presenti nell'area della stazione ferroviaria/via Roma;
- Nell'ambito di tali azioni ed anche in relazione a recenti gravi episodi criminosi, è necessario intraprendere ulteriori iniziative volte a ridurre, se non eliminare, le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni lesive della salute e della sicurezza dei residenti, ampliando la fascia oraria relativa al divieto di vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro, nonché di bevande alcoliche in qualunque contenitore, quale misura utile a garanzia dei beni pubblici prevalenti che l'Amministrazione Comunale è chiamata a proteggere, per la tutela della sicurezza urbana, della tranquillità dei residenti e della civile convivenza, secondo un criterio di adequatezza e proporzionalità;

Visti:

l'art. 50, comma 7 bis, D. L.vo. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del

- D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con atto di Consiglio Comunale 19/12/2011 n. 189 e successive modiche;
- l'art. 32 dello Statuto Comunale in tema di supplenza in caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Sindaco;
- l'art. 33 dello Statuto Comunale in tema di competenze del Sindaco;

ORDINA

per le ragioni tutte in premessa indicate che si intendono integralmente richiamate, **dal 10 agosto 2018 al 26 agosto 2018**:

- 1. Dalle ore 12 e fino alle ore 7 del giorno successivo nelle seguenti aree, individuate anche nella planimetria allegata, parte integrante della presente ordinanza,
- Piazzale Marconi
- Piazzale Roma
- Via Abbadia
- Via Abbondanza
- Via Alberoni
- Via Benedettine
- Via Bracciforti
- Via Capra
- Via Crescio
- Via dei Mille
- Via Giarelli
- Via Guastafredda
- Via La Primogenita
- Via Madoli
- Via Mignone
- Via Neve
- Via Pantalini
- Via Pozzo
- Via Prati
- Via Roma
- Via San C. Confalonieri
- Via Sansone
- Via Scalabrini
- via Tibini
- Via Torricella
- Via Trebbiola
- Via Valmagini

- Viale il Piacentino
- Viale Sant'Ambrogio fino al civico n. 19
- Vicolo San Paolo

è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici in qualsiasi contenitore, da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, in laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nelle zone in questione. Il divieto di vendita riguarda anche la vendita attraverso distributori automatici.

- Dal divieto di cui al precedente punto 1) è esclusa la somministrazione negli esercizi pubblici di bevande e alcolici effettuata al banco o al tavolo all'interno dei locali e negli spazi esterni occupati in concessione.
- 3. Negli orari e negli spazi pubblici di cui al precedente punto 1) è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche, nonché di quelle non alcoliche in contenitori di vetro, comunque acquisiti.

AVVERTE CHE

fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di € 166,67;

in caso di reiterazione, ai sensi dell'art. 8 bis L. 689/81, o di particolare gravità della violazione, sarà adottata a carico dell'esercente la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento dell'obbligazione nascente dall'accertamento della violazione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'albo Pretorio comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

RENDE NOTO CHE

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. Per coloro ai quali il presente provvedimento sarà notificato il predetto termine di 60 giorni decorrerà dalla data dell'avvenuta notifica.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti relativi possono essere visionati presso l'Ufficio Marketing Territoriale del Comune di Piacenza, Viale Beverora 57.

DISPONE CHE

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricate della sorveglianza e dell'applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comando Polizia Municipale.

Piacenza, lì 08/08/2018

PER IL SINDACO
L'ASSESSORE ANZIANO
PUTZU FILIBERTO
con firma digitale